

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 giugno 2007, n. 3323

Conferma T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, n. 1390/2006

Ai fini della legittimità delle operazioni elettorali ciò che importa è il rispetto delle formalità previste dalla legge per garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale. Tra tali formalità rientra la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate e indicate nel verbale, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 570/1960.

In caso di rinnovo del voto devono essere utilizzate le preesistenti liste elettorali.

Omissis.

3.-1.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, l'identità del numero delle schede votate con quello dei votanti non è sufficiente a provare la correttezza delle operazioni elettorali, potendo le schede autenticate mancanti essere state utilizzate per effettuare delle sostituzioni e, comunque, prospettandosi il pericolo di un'alterazione dei risultati (Cons. St., sez.V, 17 luglio 1991 n. 1042).

Gli artt. 47,51 e 53 del tu. n. 570 del 1960 regolano minutamente i tempi e le modalità di utilizzazione e di custodia delle schede e la verbalizzazione delle attinenti operazioni. Conseguente è la necessità (come dedotto a suo tempo dai ricorrenti in primo grado) di annullare le operazioni di voto, sia in ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato, sia se non è stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate.

Omissis.

Le risultanze ricavate dai verbali delle sei sezioni restano il dato certo ed in controvertibile che ha indotto il giudice in prime cure a disporre la rinnovazione parziale delle operazioni elettorali. E' escluso che fosse necessario disporre una macchinosa ed estesa verifica, che avrebbe dovuto operare una ricostruzione ex post delle effettive e reali operazioni poste in essere, senza la certezza di pervenire ad un risultato certo.

Le disposizioni delle quali i ricorrenti in primo grado hanno lamentato la violazione (i sopra richiamati artt. 47, 51 e 53 del tu. n. 570 del 1960) prevedono una puntuale e sistematica verbalizzazione idonea, se conforme alle dettate prescrizioni, a permettere le necessarie successive verifiche di regolarità del voto.

Omissis.

La lettura dei ricorsi decisi con la sentenza n. 1390 del 2006 mostra che nessuna delle censure allora dedotte era diretta a fornire concreti elementi di incidenza sull'intero procedimento elettorale e, dunque, sulle restanti 13 sezioni a fronte di denunciate irregolarità prospettate con riguardo a sei delle diciannove sezioni.

Il contenzioso elettorale, pur se soggetto ad un regime speciale, è inquadrato nello schema del processo d'impugnazione.

Ciò impone già in primo grado la specificazione dei motivi al fine di definire l'oggetto del giudizio, operando in appello il divieto di introdurre dei nuovi.

Ad ogni buon fine, l'art. 77 del dPR n. 570 del 1960 prevede specificatamente il rinnovo delle operazioni elettorali limitato ad una o più sezione subordinandolo alla prova dell'incidenza di tale annullamento sui risultati complessivi e finali (c.d. prova di resistenza).

Il legislatore mostra un favor alla preservazione dei risultati delle urne e della salvaguardia della volontà del corpo elettorale validamente espressa anche per l'impossibilità di riprodurre in sede di rinnovo tutte le condizioni storiche presenti all'atto dello svolgimento della prima competizione. Appaiono, dunque, recessivi i rilievi di mancanza di genuinità del voto rinnovato in parte "in presenza di numerose e già acquisite consapevolezze" e del maggior peso specifico del voto degli elettori di alcune sezioni.

In ipotesi di rinnovo parziale del voto debbono essere utilizzate le preesistenti liste elettorali per cui non è pertinente l'osservazione dello sfasamento conseguente alla ammissione al secondo voto dei cittadini che hanno nelle more raggiunto la maggiore età, mentre le cancellazioni per morte od altre cause sussistono sia in ipotesi di rinnovo parziale sia in ipotesi di rinnovo totale.

Omissis.